

Corporate

Approvato il regolamento Consob sugli obblighi di pubblicazione di informazioni non finanziarie

9 febbraio 2018

Il 18 gennaio 2018 Consob ha emanato la Delibera 20267 contenente il regolamento di attuazione (il “Regolamento”) del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (il “Decreto 254”), relativo agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Com'è noto, il Decreto 254 ha recepito la Direttiva 2014/95/UE e ha introdotto l'obbligo per gli “enti di interesse pubblico” di redigere, contestualmente al bilancio, una dichiarazione su temi di carattere non finanziario (la “Dichiarazione”).

Tale obbligo si applica a partire dall'esercizio contabile 2017.

Gli enti di interesse pubblico tenuti alla redazione della Dichiarazione sono società italiane emittenti valori mobiliari quotati su mercati regolamentati, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione che siano, al contempo, società di grandi dimensioni.

Sono società di grandi dimensioni quelle che durante l'esercizio finanziario hanno avuto (i) più di cinquecento dipendenti e (ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro o ricavi netti per vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Sono tenuti alla redazione di una Dichiarazione di natura consolidata anche gli enti di interesse pubblico che siano holding di un gruppo di grandi dimensioni, cioè il gruppo che abbia raggiunto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario, i medesimi requisiti dimensionali sopra indicati.

Le informazioni di carattere non finanziario da rendere pubbliche con la Dichiarazione sono quelle inerenti a **temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.**

Il Regolamento definisce e completa alcuni temi, di carattere pratico, introducendo un **regime specifico per le modalità di pubblicazione e trasmissione a Consob della Dichiarazione.**

Gli **emittenti quotati** e gli emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (c.d. “**emittenti diffusi**”), devono pubblicare la Dichiarazione utilizzando le modalità di cui agli artt. 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies e 110 del Regolamento Emittenti della Consob (Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999).

In sostanza, le modalità di pubblicazione e diffusione sono quelle già previste per l'adempimento dei vari obblighi in materia di informazione societaria.

Un ente di interesse pubblico che non sia un emittente quotato e che sia, invece, un emittente diffuso, dovrà depositare la Dichiarazione anche presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale.

Highlights

I **sogetti di interesse pubblico che non sono né emittenti quotati, né emittenti diffusi** dovranno pubblicare la Dichiarazione sul sito internet, depositarla presso il Registro delle Imprese e trasmetterla a Consob. La Dichiarazione dovrà rimanere disponibile sul sito internet **per almeno cinque anni**.

In base all'art. 3 del Decreto 254, l'organo amministrativo è responsabile della redazione della Dichiarazione, della sua pubblicazione e, soprattutto, della sua conformità a quanto previsto dal Decreto stesso.

È inoltre previsto un **duplice controllo, da parte del collegio sindacale e da parte del soggetto incaricato della revisione del bilancio**.

Il Regolamento introduce **regole ad hoc per il controllo** da parte del soggetto incaricato della revisione del bilancio. Quest'ultimo deve, tra l'altro, **attestare la conformità delle informazioni non finanziarie contenute nella Dichiarazione** alle disposizioni del Decreto 254 e agli standard di rendicontazione internazionali.

Il nuovo complesso regolamentare impone alcune riflessioni dal punto di vista delle ricadute pratiche e delle criticità applicative. *In primis*, le società tenute alla pubblicazione della Dichiarazione

dovranno prestare particolare attenzione a tale adempimento dato il **rischio di ricadute reputazionali ed economiche**.

Il Decreto 254 prevede infatti un articolato set di **sanzioni amministrative** che vanno da un minimo di 20 mila a un massimo di 150 mila Euro (nei vari casi di mancata presentazione nei termini, mancata verifica del revisore, informazioni false, inesatte o omesse etc.).

Consob è competente per l'accertamento delle violazioni e per l'emissione delle sanzioni (tale competenza è estesa anche nei confronti di enti non altrimenti soggetti alla vigilanza e al potere sanzionatorio di Consob che, pertanto, diviene ora titolare di una funzione di vigilanza e sanzionatoria *ratione materiae* che va oltre il perimetro dei mercati finanziari).

Il *framework* legale fornito composto dal Decreto 254 e dal Regolamento rappresenta un indubbio contributo alla implementazione pratica della c.d. Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), ossia la *"responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società"* (cfr. Comunicazione UE n. 681 del 2011).

I soggetti di interesse pubblico sono ora tenuti a rendere pubbliche informazioni non finanziarie riconducibili al concetto di RSI. Tuttavia tali soggetti non sono

obbligati a porre in essere politiche e prassi aziendali nei vari settori per i quali è previsto l'obbligo di *disclosure* e di informativa al pubblico.

V'è dunque il rischio che il completo e corretto adempimento di obblighi di informazione finisca per rendere palesi limiti e lacune di ciò che si definisce, in senso ampio, il "bilancio sociale"; limiti e lacune che, pur non costituendo violazioni di norme, potrebbero avere conseguenze negative in termini d'immagine.

Vi sono, da ultimo, altri aspetti della normativa che andranno analizzati in chiave applicativa e che richiederanno **interventi sulla ripartizione e sulla struttura interna** in tema di attribuzioni e responsabilità tra diversi organi societari.

Un tema pratico di particolare delicatezza concerne il rapporto tra obblighi di informativa non finanziaria ai sensi del Decreto 254 e la **compliance aziendale ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità da reato degli enti**.

Infatti, a partire dal 2018, molte tematiche che saranno oggetto di descrizione nella Dichiarazione potrebbero essere, al contempo, riconducibili al catalogo (sempre più esteso) di **reati-presupposto** di cui al D.Lgs. 231/2001.

Highlights

Il Decreto 254 ha infatti stabilito che, nell'ambito della Dichiarazione sui dati non finanziari, vanno fornite informazioni:

- sul **“modello aziendale di organizzazione [...] ai sensi del Decreto 231”** ;

- sui **“principali rischi [...] che derivano dalle attività d'impresa, dei suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali [...]”**.

L'informativa sui rischi derivanti da reato, sui presidi e sui controlli interni è normalmente prerogativa dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Nella prassi, l'organo amministrativo della società prende atto delle valutazioni dell'Organismo di Vigilanza in tale ambito.

Dal 2018 le informazioni sul modello 231 e sui rischi d'impresa dovranno essere inserite anche nella Dichiarazione sulle informazioni non finanziarie che, invece, ricade sotto la diretta responsabilità dell'organo amministrativo anche dal punto di vista della redazione e della condivisione con gli organi di controllo (collegio sindacale e revisore).

Ne consegue un delicato mutamento di prospettiva: l'organo amministrativo non potrà limitarsi a prendere atto di quanto comunicato dall'Organismo di Vigilanza in base al modello 231, ma sarà chiamato a sviluppare un autonomo approccio a tali temi per poi esprimere una autonoma valutazione nella Dichiarazione.

I nuovi profili di responsabilità sono, pertanto, potenzialmente elevati per gli organi amministrativi dei soggetti di interesse pubblico.

Ughi e Nunziante – Studio Legale